

P.U. 14-1/2024

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 14-1 /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società [REDACTED] promosso da COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto dal Comune di Civitella Paganico in persona del sindaco *pro tempore* per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio della società [REDACTED];

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la società ha la propria sede in Grosseto e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

rilevato, in via preliminare che la società, sebbene sciolta a seguito della mancata ricostituzione della compagine sociale nel termine prescritto *ex lege* a seguito del recesso del socio accomandante [REDACTED] e del decesso del socio accomandatario [REDACTED] (circostanze che trovano riscontro nella



documentazione in atti), sia da ritenersi tuttora giuridicamente esistente, considerato che la sopravvenuta unipersonalità della compagine sociale costituisce causa di scioglimento ma non produce l'estinzione della società, che si verifica solo a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, sicché prima di tale momento la società esiste (Cass. 27189/2014);

ritenuto pertanto che in ragione dei suesposti principi la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima del verificarsi della causa di scioglimento conservi il proprio originario centro di imputazione;

rilevata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio avvenuta, nei confronti della società, ai sensi dell'art 40 comma 6 CCI non essendo andato a buon fine il tentativo di notificazione all'indirizzo pec della società e, nei confronti dell'ex socio accomandante [REDACTED] e del socio accomandante superstite [REDACTED] con le modalità ordinarie di cui agli artt 139 e ss cpc, essendo invece il socio accomandatario [REDACTED] deceduto ed avendo i chiamati rinunciato all'eredità come si evince dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. certificato di morte e attestazione del Tribunale di Grosseto di rinuncia all'eredità dei chiamati- doc. n 3 e n. 4 di parte ricorrente);

vista la costituzione in giudizio dell'ex socio accomandante [REDACTED];

rilevato che dall'istruttoria è emerso un indebitamento della società superiore a 50.000,00 euro posto che, oltre al debito nei confronti del Comune di CivitellaPaganico (pari ad euro 18.525,94 per debiti tributari), sono emersi ulteriori debiti scaduti e, precisamente: nei confronti di Equitalia Centro spa un debito erariale per euro 63.279,26, come si evince dalla visura ipotecaria aggiornata prodotta da parte ricorrente (cfr. doc n. 7) e, nei confronti dello stesso socio accomandante [REDACTED], un ulteriore credito di euro 370.000,00 in forza di decreto ingiuntivo e relativa iscrizione di ipoteca giudiziale (cfr. doc n. 2 di parte resistente);

ritenuta inoltre la sussistenza della condizione di insolvenza della società desumibile, oltre che dai crediti complessivamente emersi in corso di istruttoria, anche da altri elementi sintomatici quali: l'incapienza degli *assets* attivi del patrimonio della società a far fronte alle esposizioni debitorie, come si evince dalla pronuncia di estinzione



anticipata della procedura esecutiva immobiliare a carico della società ai sensi dell'art 164 bis c.p.c. per incapacienza (cfr. doc. n. 3 di parte resistente), nonché l'irreperibilità della società presso la sede e l'inoperatività della stessa, come si evince dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario in occasione della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione delle parti;

ritenuto altresì che il protrarsi dell'inattività della società quantomeno a far data dal venir meno della compagine sociale nel 2012, lascia presumere che nel triennio di riferimento non siano stati superati i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 1 lett d) c.c.i. richiesti ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale con riferimento ai parametri dell'attivo patrimoniale e dei ricavi, mentre non è emerso in corso di istruttoria un indebitamento complessivo superiore a 500.000,00 euro;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società [REDACTED]

[REDACTED]
ritenuto di nominare liquidatore il rag. Sergio Fiorentini in possesso dei requisiti di legge;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società [REDACTED];

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.

3) Nomina liquidatore il rag. Sergio Fiorentini

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.



6) Ordina ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della società [REDACTED];

8) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente



della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Grosseto, 1.10.2024

Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini

